

Il Consiglio, ritenuto che la qualifica di ufficiale di P.G. rivestita dal Dr. *** comporti l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria di notizie di reato delle quali abbia avuto "comunque" notizia (cfr. art. 361 c.p. in relazione all'art. 347 c.p.p.);

ritenuto altresì che detto obbligo si ponga in insanabile contrasto con il dovere di riservatezza e di segreto derivante all'iscritto nel registro speciale dei patrocinatori legali, ancorchè senza patrocinio; ritenuto altresì che la dedotta incompatibilità è stata nei medesimi termini valutata dal Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello degli Abruzzi, che, in caso analogo, ha negato il nulla osta richiestogli proprio sul dedotto profilo, conformemente, del resto, alla decisione n.171 del 27.6.2003 del C.N.F.;

ritenuto quindi che l'istanza di iscrizione non possa essere valutata favorevolmente

p.q.m.

delibera di rigettare la domanda di iscrizione così come proposta dal Dr. ***.

(DELIBERA 09.11.2005)